

NORME DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI TECNICI DELL'A.I.A.

Art. 1 - Organi tecnici

A. ORGANI TECNICI NAZIONALI

Gli Organi Tecnici Nazionali dell'A.I.A. composti da un Responsabile e più componenti, sono:

- a. Commissione Arbitri per il campionato di Serie A (C.A.N. A)
- b. Commissione Arbitri per il campionato di Serie B (C.A.N. B)
- c. Commissione Arbitri per i campionati di 1^a e 2^a Divisione (C.A.N. PRO)
- d. Commissione Arbitri per i Campionati Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (C.A.N. D)
- e. Commissione Arbitri Interregionale per gli scambi e calcio femminile (C.A.I.)
- f. Commissione Arbitri Nazionale per il Calcio a Cinque (C.A.N. 5)
- g. Commissione Arbitri Nazionale per il Beach Soccer (C.A.N. BS)

B. ORGANI TECNICI PERIFERICI

Gli Organi Tecnici Periferici sono i seguenti:

- a. Comitato Regionale Arbitri-C.R.A., composto dal Presidente e più Componenti (O.T.R.);
- b. Organo Tecnico Provinciale (O.T.P.) ove previsto;
- c. Organo Tecnico Sezionale (O.T.S.).

Art. 2 - Linee guida per gli Organi Tecnici

1. Gli Organi Tecnici Nazionali e Periferici oltre al rispetto delle norme di cui al Capo Sesto del Regolamento A.I.A., debbono attenersi alle direttive e disposizioni di indirizzo generale in ambito tecnico, associativo, amministrativo e alle modalità di impiego degli arbitri, fissate dal Comitato Nazionale.

2. Gli organici degli associati, esaminate le proposte degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali, sono stabiliti dal Comitato Nazionale per ogni stagione sportiva.

3. Gli arbitri effettivi (A.E. e A.E. 5), gli arbitri effettivi speciali (A.E.S. e A.E.S. BS), gli assistenti dell'arbitro (A.A.) e gli osservatori arbitrali (O.A.) incorsi durante l'ultima stagione sportiva in provvedimenti disciplinari comportanti la sospensione, non possono essere proposti per il passaggio di categoria.

4. I periodi di sospensione per motivi disciplinari e quelli di sospensione cautelare seguiti da provvedimenti conclusi con sanzione sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza.

I periodi di congedo per maternità o per grave infortunio e/o malattia di durata superiore a mesi nove non sono computati ai fini dell'anzianità maturata nel ruolo di appartenenza, fermi i limiti massimi di età per la permanenza in ciascun Organo Tecnico così come stabiliti dalle presenti norme.

Il Comitato Nazionale, a fronte di congedi per infortunio e/o malattia di eccezionale gravità ma di durata inferiore a quella indicata nel capoverso precedente, può disporre che il predetto periodo non venga computato ai fini dell'anzianità nel ruolo di appartenenza.

5. Gli A.E., A.A., A.E.S. e O.A., fatta salva l'adozione di ogni diverso provvedimento sulla base delle vigenti norme regolamentari e disciplinari, non possono essere confermati ovvero proposti nei ruoli a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali se colpiti da:

- a. provvedimenti disciplinari sportivi definitivi per inibizione, sospensione disciplinare, complessivamente superiori a un anno adottati negli ultimi 10 anni, dagli organi di giustizia dell'AIA, della FIGC, del CONI e dagli organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- b. condanne penali passate in giudicato per reato non colposo a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori a un anno (*);

- c. sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche;
 - d. divieto, di qualsiasi durata e oggetto, di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive emesso con provvedimento dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
 - e. condanne penali, anche non definitive, per reati di frode sportiva ovvero per qualsivoglia altro reato non colposo a qualsiasi titolo commesso nell'esercizio e in occasione dell'attività arbitrale (*). Gli A.E., A.A., A.E.S. e O.A. colpiti dai provvedimenti sopra elencati sono tenuti a svolgere attività tecnica presso l'Organo Tecnico Sezionale (o Provinciale) di competenza, ove non vietata da diverso provvedimento giudiziale, amministrativo o disciplinare.
- La preclusione disposta nel capo sub e) cessa una volta venuta meno la condanna ivi indicata(*).
6. Gli A.E., A.A. e O.A. possono essere avvicendati dal ruolo, indipendentemente dalle stagioni di appartenenza.

Art. 3 – Formazione fascicolo personale e tecnico degli associati

1. Nel fascicolo personale degli associati, custodito in Sezione, devono essere inseriti:
 - a. i documenti presentati all'atto della partecipazione al corso di qualificazione ad arbitro, nonché ogni altro documento aggiornato personale compresi i rilievi, sospensioni tecniche e provvedimenti disciplinari che comunque riguardino l'arbitro stesso;
 - b. una fotografia formato tessera da rinnovare periodicamente;
 - c. un foglio notizie, da aggiornare annualmente, contenente i dati interessanti l'associato (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, titolo di studio, professione e rapporto di lavoro, dati autovettura, eventuale appartenenza a società di calcio, indirizzo di posta elettronica, telefoni fissi e mobili, la sussistenza di eventuali ragioni di incompatibilità a svolgere le funzioni arbitrali presso società calcistiche, ogni altro dato ritenuto utile) soprattutto con riferimento ad incidenti accaduti nella direzione di precedenti gare;
 2. Nel fascicolo personale tecnico gli Organi Tecnici devono provvedere per ogni associato a loro disposizione a inserire:
 - a. un foglio notizie di cui al punto 1.c;
 - b. le relazioni degli osservatori arbitrali e dei componenti dell'O.T.;
 - c. copia delle eventuali lettere relative ai rilievi tecnici, ai provvedimenti disciplinari e alle sospensioni tecniche;
 - d. l'ultima scheda tecnica.
 3. Sulla scheda tecnica dell'A.E., A.E.S. o dell'A.A. debbono risultare:
 - a. le gare dirette o per le quali è stato impegnato quale A.A. e il loro risultato;
 - b. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
 - c. il cognome, la sezione degli O.A. e il voto definitivo ottenuto in ciascuna gara in cui è stato visionato.
 4. Sulla scheda tecnica dell'O.A. deve risultare:
 - a. il cognome, la Sezione degli A.E., A.E.S. e A.A. visionati e il voto attribuito ad ognuno;
 - b. il luogo, la gara e la data riguardanti la prestazione;
 - c. i rifiuti giustificati o ingiustificati;
 - d. i voti attribuiti dall'O.T. alle relazioni;
 - e. il voto attribuito dall'O.T. a seguito di eventuale visionatura congiunta.
- Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo, la scheda tecnica e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.

Art. 4 - Trasmissione fascicolo personale tecnico

Il fascicolo personale tecnico degli A.E., A.A. e O.A., passati a disposizione di altro O.T., deve essere tempestivamente trasmesso a quello di nuova appartenenza.

Per il passaggio alla C.A.N. D, C.A.I. e C.A.N. 5 e tra O.T.N. sarà trasmessa la documentazione di cui all'art. 3.2. Al termine dell'attività, il fascicolo personale tecnico deve essere conservato nell'archivio dell'O.T. di ultima appartenenza per almeno cinque stagioni sportive.

Art. 5 - Idoneità fisica e atletica a svolgere funzioni arbitrali

1. E' fatto divieto, agli Organi Tecnici, l'impiego di A.E., A.E.S., A.A. e O.A. privi del prescritto certificato medico, in corso di validità all'atto della relativa prestazione arbitrale.

2. Gli A.E., A.E.S. e A.A. devono consegnare al proprio O.T. il certificato d'idoneità alla "attività agonistica", rilasciato a norma di legge, dal Servizio di Medicina dello Sport delle A.S.L., oppure dai Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana convenzionati o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.

3. Gli O.A. devono consegnare al proprio O.T. il certificato di idoneità all'attività sportiva non agonistica rilasciato da un medico di medicina generale del S.S.N. o da chiunque legalmente autorizzato e riconosciuto.

4. Qualora l'O.T. di appartenenza sia diverso dall'O.T.S., l'associato, ai fini di un suo eventuale impiego tecnico presso l'O.T.S., deve previamente consegnare al proprio Presidente di Sezione copia del prescritto certificato medico dallo stesso sottoscritto.

5. Gli A.E., A.E.S. ed A.A. debbono superare i test atletici programmati dagli OO.TT..

6. Il Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale, stabilirà a ogni inizio di stagione i tempi minimi previsti con le modalità e numero di convocazioni da effettuare.

7. Gli A.E. A.E.S. ed A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali e Regionali che non superano i test sono considerati non idonei athleticamente a svolgere attività arbitrale e proposti per la dismissione dai ruoli di appartenenza al termine della stagione sportiva.

Gli A.E. A.E.S. e A.A. a disposizione dell'O.T.S. che non superano i test atletici possono essere proposti, nell'ambito delle direttive di cui al precedente sesto comma, per l'adozione del provvedimento di N.R.T. .

8. Gli A.E., gli A.A. e gli O.A., promossi all'Organo Tecnico superiore, dichiarati non idonei in forma definitiva possono, di norma, essere sostituiti secondo le risultanze della relazione di fine stagione, e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno precampionato di competenza.

Art. 6 – Impiego e controllo delle prestazioni arbitrali

1. Gli A.E, A.E.S. e A.A. a disposizione degli OO.TT. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma, in almeno quindici gare per ogni intera stagione sportiva.

Qualora gli A.E, A.E.S. e A.A., per causa a loro imputabile, non prestino tale attività minima ovvero riportino, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T..

Gli O.T. Nazionali provvedono, altresì, all'impiego degli arbitri con le funzioni di quarto ufficiale di gara, con le modalità disposte dal Comitato Nazionale.

2. Gli A.E. e A.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali devono essere controllati da O.A. e, in ogni caso, almeno sette volte, di cui almeno una volta da parte dell'O.T.

3. Gli A.E., A.E.S. e A.A. a disposizione dell'O.T.R., in ragione dell'età, devono essere controllati, nel corso di ogni stagione sportiva:

a. almeno una volta quelli in età non più selezionabile;

b. almeno tre volte quelli in età selezionabile, di cui almeno una da parte dell'O.T..

4. Gli A.E. e A.E.S. a disposizione dell'O.T.S., nel corso di ogni stagione sportiva, devono essere visionati:

- a. dal TUTOR, nella fase di avviamento sia dell'attività del calcio a undici che del calcio a 5, da un minimo di una a un massimo di tre gare;
- b. almeno una volta, se abbiano compiuto il 25° anno di età;
- c. almeno due volte, se non abbiano compiuto il 25° anno di età;
- d. se selezionabili per il passaggio all'O.T.R. almeno tre e, di massima, non più di sei volte, di cui una da parte dell'O.T.S. o di uno dei componenti di cui all'art. 43.3.

5. Il voto da assegnare all'A.E., A.E.S. e A.A. deve risultare da una completa stesura, da parte dell'O.A. e dell'O.T., delle relazioni in vigore nella stagione sportiva presso gli OO.TT. di competenza, approvate dal Comitato Nazionale.

6. Al termine di ogni visionatura gli O.A., operanti in seno agli OO.TT. periferici, dovranno rilasciare riscontro scritto all'A.E. degli argomenti, oggetto di rilievo, trattati nel colloquio di fine gara.

7. Il voto assegnato dall'O.A. potrà essere modificato dall'O.T. solo a seguito di evidenti contraddizioni e/o incongruenze tra la stesura della relazione e la valutazione numerica espressa e comunque non potrà essere superiore o inferiore di 0,30 rispetto al voto dell'O.A..

Gli OO.TT. che operano nei campionati professionistici hanno la facoltà di utilizzare, per modificare il voto dell'O.A., mezzi che offrono piene garanzie tecniche e documentali.

In ipotesi di modifica, il voto definitivo assegnato ad A.E., A.E.S. e A.A. sarà quello attribuito dall'O.T., ricavato dalla media dei voti espressi da ciascun componente l'O.T. incaricato della lettura della relazione.

In caso di scostamento dal voto assegnato dall'O.A., l'Organo Tecnico dovrà inviare la lettera di cui al successivo art. 9 all'Osservatore interessato.

8. Gli OO.TT., per la determinazione della media globale definitiva per ogni A.E., A.E.S. e A.A., procederanno come segue:

- media dei voti definitivi assegnati dagli O.A., con le modalità stabilite nel comma precedente;
- media dei voti assegnati dall'O.T.;
- media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma delle due medie sopra indicate diviso due.

9. A livello di OO.TT. periferici è ammessa la visionatura congiunta esclusivamente tra il responsabile e i componenti dell'O.T. e l'O.A.

10. La posizione nella graduatoria finale non determina automaticamente le proposte di promozione e avvicendamento, ma la stessa ha valore indicativo per un elenco che ogni O.T., dovrà predisporre nella compilazione della relazione di fine stagione, indicando eventuali altri criteri con apposita relazione per le definitive valutazioni del Comitato Nazionale.

11. Gli O.A. devono essere impiegati con turni regolari e, di norma e salva deroga del Comitato Nazionale, assicurare almeno otto visionature per ogni intera stagione sportiva, comprese, per gli O.A. a disposizione dell'O.T.S., l'attività di TUTOR.

Qualora gli O.A., per causa a loro imputabile, non prestino tale attività minima ovvero riportino, a fine stagione, una media globale definitiva inferiore alla votazione minima indicata dal Comitato Nazionale nell'ambito delle direttive di cui al precedente art. 2 devono essere proposti per l'adozione del provvedimento di N.R.T.

12. Gli OO.TT. devono valutare la relazione dell'O.A. attribuendole un voto, secondo un criterio numerico stabilito dal Comitato Nazionale, sentito il Settore Tecnico Arbitrale.

13. La valutazione degli O.A., da parte dell'O.T., per una graduatoria finale, dovrà essere eseguita come segue:

- media dei voti assegnati in base alla lettura delle relazioni;
- media dei voti delle eventuali visionature congiunte, come risultanti dalle schede di valutazione compilate dai componenti degli OO.TT. che hanno effettuato le covisionature stesse.

La media globale definitiva sarà quella risultante dalla somma di quelle sopra indicate diviso due.

14. La C.A.N. PRO, C.A.N. D, C.A.I. e C.A.N. 5 dovranno far pervenire agli associati e per conoscenza ai Presidenti dei C.R.A. e di Sezione le medie degli A.E, degli A.A. e O.A. rispettivamente come segue:

- entro il 30 novembre con la situazione aggiornata almeno al 31 ottobre;
- entro il 31 gennaio di ogni anno con la situazione aggiornata almeno al 31 dicembre dell'anno precedente;
- entro il 30 aprile con la situazione aggiornata almeno al 31 marzo.

15. I Presidenti dei C.R.A., nel rispetto delle predette modalità e con la stessa tempistica ma limitatamente alle scadenze del 31 gennaio e del 30 aprile, provvederanno a trasmettere ai Presidenti di Sezione le medie degli associati operanti per l'O.T.R..

16. Fermo il contenuto dei due precedenti capoversi, è facoltà del Comitato Nazionale, d'intesa con il Settore Tecnico, predisporre modalità attuative per la trasmissione integrale ovvero parziale delle relazioni degli osservatori arbitrali ad A.E. e A.A..

Art. 7 - Relazione di fine stagione degli Organi Tecnici Nazionali

Gli OO.TT. Nazionali devono inviare al Comitato Nazionale, al termine di ogni stagione sportiva, una relazione dalla quale risultino:

- a. considerazioni di carattere generale sui campionati con riferimento alle prestazioni degli A.E, A.A. e O.A.;
- b. il numero delle gare;
- c. il numero degli A.E. designati, tenendo conto anche delle gare non iniziate e/o non portate a termine;
- d. l'attività internazionale;
- e. le proposte di competenza per il conferimento dei premi nazionali;
- f. le proposte relative alla conferma, promozione o avvicendamento di A.E., A.A. e O.A., corredate, per gli avvicendati e i promossi, da dettagliate relazioni illustrative comprensive dei risultati dei test atletici e da una tabella riassuntiva schematica della media dei voti conseguiti anche negli anni precedenti;

Art. 8 - Incidenti

1. Gli Organi Tecnici devono informare tempestivamente, e con le modalità stabilite dal Comitato Nazionale, la Segreteria dell'A.I.A. e l'Osservatorio ivi predisposto degli atti di violenza consumata, di qualunque natura e gravità, perpetrati da tesserati e non tesserati agli associati nell'espletamento della loro funzione.

Analoga comunicazione alla Segreteria A.I.A., con le prescritte modalità, deve essere effettuata in caso di incidenti e di danni fisici e/o danni materiali riportati dagli associati *in itinere* o nel corso dell'espletamento della loro funzione.

Art. 9 – Rilievi

1. I rilievi di carattere tecnico ad associati devono essere comunicati per iscritto agli interessati con le seguenti modalità:

- a. dall'Organo Tecnico Nazionale, per gli A.E., gli A.A. e O.A., con copia riservata al Presidente del C.R.A. e al Presidente di Sezione competente, ad eccezione della C.A.N. A e della C.A.N. B che le inviano al Presidente dell'A.I.A.;
- b. dall'Organo Tecnico Regionale con copia riservata al Presidente di Sezione;
- c. dall'Organo Tecnico Provinciale, ove previsto, con copia riservata ai Presidenti delle Sezioni competenti;

d. dall'Organo Tecnico Sezionale con copia riservata al Presidente di Sezione, se non svolgente funzioni di O.T..

Art. 10 - Sospensioni dall'attività

1. Gli OO.TT. possono sospendere dall'impiego fino a due mesi gli associati a loro disposizione, dandone comunicazione all'interessato, qualora, nello svolgimento dell'attività, incorrano in inadempienze tecniche, atletiche o comportamentali che non investano l'aspetto disciplinare contemplato come tale dalle Norme Federali e dal Regolamento dell'A.I.A..

2. La comunicazione della sospensione, ad eccezione della C.A.N. A e della C.A.N. B che la inviano solo al Presidente dell'A.I.A., deve essere inviata in copia:

a. dall'Organo Tecnico Nazionale al Presidente dell'A.I.A., al Presidente del C.R.A. e al Presidente di Sezione competente;

b. dall'Organo Tecnico Regionale al Presidente di Sezione;

c. dall'Organo Tecnico Provinciale ai Presidenti delle Sezioni competenti;

d. dall'Organo Tecnico Sezionale al solo interessato ed eventualmente al Presidente di Sezione se non svolgente funzioni di O.T..

3. Per i presunti casi d'infrazione disciplinare, l'O.T. dovrà trasmettere la segnalazione con immediatezza al competente Organo di giustizia.

Art. 11 - Coordinamento Organi Tecnici Nazionali e Periferici

1. Ai fini di un maggior coordinamento e uniformità dell'attività tecnica, il Settore Tecnico Arbitrale potrà partecipare alle riunioni tecniche organizzate dagli Organi Tecnici Nazionali, convenendo con gli stessi le modalità attuative di tale partecipazione.

A tal fine, gli Organi Tecnici Nazionali comunicano, con congruo preavviso, le date di effettuazione dei raduni precampionato e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale, che potranno far intervenire un loro componente.

2. Il Comitato Nazionale, direttamente o tramite il Settore Tecnico Arbitrale, controlla l'osservanza da parte degli Organi Tecnici Regionali delle direttive tecniche impartite anche attraverso visite da effettuarsi almeno una volta nel corso della stagione sportiva.

Analoga procedura potrà essere osservata nei confronti degli Organi Tecnici Sezionali o Provinciali. Il Comitato Nazionale e il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 12 - Controllo Organi Tecnici Sezionali

Il controllo degli Organi Tecnici Sezionali è realizzato dai Presidenti dei Comitati Regionali dell'A.I.A. o dai componenti del C.R.A. dai medesimi delegati, seguendo le indicazioni del Comitato Nazionale fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 13 - Visite alle sezioni da parte dei C.R.A.

Nell'ambito delle funzioni di coordinamento e controllo tecnico di cui all'art. 48, i Presidenti dei Comitati Regionali dell'A.I.A. o i componenti dai medesimi delegati devono, almeno una volta nel corso della stagione sportiva, far visita alle Sezioni A.I.A..

TITOLO SECONDO-ATTIVITA' ARBITRALE

Art. 14 - Limiti di età

1. A.E: l'attività è consentita a partire dal 15° anno di età; il prosieguo della stessa è consentito in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. A, salvo quanto previsto dall'art. 47.1 del Regolamento A.I.A., per gli arbitri effettivi internazionali inquadrati nella categoria Elite-UEFA.;

- il 39° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. B;

- il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. PRO;

- il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D;

- il 30° per coloro che operano a disposizione della C.A.I.;

- il 40° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.R.;

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione dell'O.T.S.;

2. A.A.: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica e alla validità di rendimento dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno):

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. A;

- il 39° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. B;

- il 35° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. PRO;

- il 32° anno per coloro che operano a disposizione della C.A.N. D;

- il 45° anno per coloro che operano a disposizione degli OO.TT. Regionali.

3. I predetti limiti di età non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. e A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile.

4. Gli arbitri fuori quadro sono abilitati a dirigere le gare di competenza dell'O.T.S. purché in possesso del certificato di idoneità all'attività agonistica fino al compimento del 50° anno di età.

5. O.A. e Tutor: l'attività è consentita in base all'efficienza fisica e alla validità di rendimento fino al compimento del 75° anno di età al termine della stagione sportiva in corso (30 giugno). L'O.A. al compimento del 70° anno di età può richiedere all'O.T. competente l'esonero dall'attività tecnica, mentre l'O.A. con qualifica di arbitro benemerito può richiederlo al compimento del 65° anno di età.

Il Tutor può operare anche oltre il 75° anno di età.

6. Gli A.E., A.A. e O.A. inquadrati negli OO.TT. Nazionali non possono svolgere attività tecnica a disposizione dell'O.T.R. e dell'O.T.S., fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 51 e 60, né rivestire alcun incarico quale responsabile e componente dell'O.T.S.. E' data facoltà agli O.A. inquadrati negli O.T. nazionali e regionali di svolgere l'attività di "Tutor".

Art. 15 - Definizione organici degli Organi Tecnici Nazionali

1. Gli organici degli A.E., A.A. e degli O.A. a disposizione degli OO.TT. Nazionali, in relazione alle esigenze, sono fissati dal Comitato Nazionale, di norma, entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva.

2. In particolare per gli A.E. della C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. PRO, C.A.N. D, C.A.I., C.A.N. 5 e C.A.N. BS, l'organico sarà in funzione al numero delle società partecipanti ai campionati di competenza.

3. Gli organici degli arbitri sono stabiliti dal Comitato Nazionale in base alle promozioni e agli avvicendamenti di fine stagione, nonché a ogni ulteriore valutazione tecnica, tenuto conto delle seguenti indicazioni di massima:

-promozioni dalla C.A.N. B alla C.A.N. A in numero di 2;

-promozioni dalla C.A.N. PRO alla C.A.N. B in numero di 5;

- promozioni dalla C.A.N. D alla C.A.N. PRO in numero di 20;
- promozioni dalla C.A.I. alla C.A.N. D in numero di 60;
- promozioni dall'O.T.R. alla C.A.I. in numero di 100;
- avvicendamenti dalla C.A.N. A in numero di 2;
- avvicendamenti dalla C.A.N. B in numero di 3;
- avvicendamenti dalla C.A.N. PRO in numero di 15;
- avvicendamenti dalla C.A.N. D in numero di 40;
- avvicendamenti dalla C.A.I. in numero di 40.

4. Il Comitato Nazionale entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva, d'intesa con la C.A.N. D e la C.A.I., stabilisce la ripartizione, per ogni singolo C.R.A., del numero minimo delle promozioni spettanti.

5. Il Comitato Nazionale, per esigenze sopravvenute dopo l'approvazione delle proposte di fine stagione degli O.T.N. e comunque non oltre l'inizio dell'ultimo raduno pre campionato di competenza, direttamente o su richiesta dell'O.T. interessato, può disporre l'eventuale integrazione motivata secondo le risultanze delle relazioni di fine stagione e, per gli A.A., anche di quelle del corso di qualificazione.

Art. 16 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.I.

Possono essere proposti per il ruolo C.A.I. gli arbitri in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 28° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere rimasti per almeno tre stagioni sportive a disposizione dell'OTR e aver diretto, come minimo, 15 gare del massimo campionato regionale, di cui almeno 10 nell'ultima stagione sportiva;
- c. essere stati visionati nella stagione sportiva da O.A. per un minimo di 5 e un massimo di 7 volte e da componenti dell'Organo Tecnico da un minimo di 3 a un massimo di 4 volte, riportando una media globale finale di idoneità alla categoria superiore.

Tutte le relazioni delle visionature dell'arbitro selezionato effettuate durante l'ultima stagione sportiva, dovranno pervenire al Comitato Nazionale che le trasmetterà alla C.A.I. dopo averle valutate, unitamente alla proposta di immissione nel ruolo.

Art. 17 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. D

1. Possono essere proposti per il ruolo C.A.N. D gli arbitri in base ad una graduatoria di merito in ambito nazionale e agli organici di fine stagione, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- a. non aver compiuto il 30° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da O.A. per un minimo di 7 volte e da componenti l'Organo Tecnico per almeno 2 volte, riportando una media globale finale di idoneità alla categoria superiore.

Art. 18 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. PRO

1. Possono essere proposti per il passaggio alla C.A.N. PRO gli A.E. che:

- a. non abbiano compiuto il 32° anno di età alla data del 30 giugno;
- b. siano stati visionati con esito favorevole, nella stagione sportiva precedente, da almeno sette O.A. e da almeno tre componenti l'Organo Tecnico.

Art. 19 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. B

Possono essere proposti per il passaggio alla C.A.N. B gli arbitri che:

- a. non abbiano compiuto il 35° anno di età alla data del 30 giugno;

b. siano stati visionati con esito favorevole, nell'ultima stagione sportiva, da almeno sette O.A. e da almeno tre componenti l'Organo Tecnico.

Art. 20 - Requisiti per il passaggio degli A.E. alla C.A.N. A

1. Possono essere proposti per il passaggio alla C.A.N. A gli arbitri che:

- a. non abbiano compiuto il 38° anno di età alla data del 30 giugno;
 - b. siano stati visionati con esito favorevole, nell'ultima stagione sportiva, da almeno sette O.A. e da almeno due componenti l'Organo Tecnico.
2. Con le modalità previste dal Comitato Nazionale, è data la possibilità di utilizzare, durante la stagione sportiva, A.E. e A.A. della C.A.N. B nelle gare di competenza della C.A.N. A.

Art. 21 - Avvicendamenti A.E. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. L'avvicendamento dal ruolo internazionale non determina la cessazione dall'attività.
2. La permanenza nel ruolo C.A.N. A, per gli A.E. non può essere superiore al numero delle seguenti stagioni sportive a partire dalla data in cui l'arbitro è stato proposto:
 - a. otto per coloro che non siano in possesso della qualifica di internazionale al termine della stagione, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva;
 - b. dieci per coloro che hanno rivestito o rivestano la qualifica da internazionale, ma non sono inseriti nelle prime due fasce di merito dell'UEFA, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva;
 - c. per gli internazionali inseriti nelle prime due fasce di merito della UEFA l'unico limite di permanenza è quello riferito all'età previsto dall'art. 14 comma 1.
3. La C.A.N. B avvicenderà dall'attività quegli A.E. i quali, dopo una permanenza massima di quattro stagioni sportive effettive nel ruolo, non abbiano meritato la promozione alla C.A.N. A.
4. La C.A.N. PRO avvicenderà dall'attività quegli A.E. i quali, dopo una permanenza massima di quattro stagioni sportive effettive nel ruolo, non abbiano meritato il passaggio alla C.A.N. B.
5. La C.A.N. D avvicenderà dall'attività quegli A.E. che, dopo una permanenza massima di tre stagioni sportive effettive nel ruolo, non abbiano meritato la promozione alla C.A.N. PRO.
6. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I. ritorneranno a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale, gli altri potranno rimanere nel ruolo per una seconda stagione sportiva. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.I. potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.
7. Gli A.E. avvicendati dagli Organi Tecnici Nazionali potranno invece:
 - a. transitare nella qualifica A.F.Q., se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E.S a disposizione dell'O.T.S., previa domanda da presentare entro il termine del 15 settembre della stagione successiva all'avvicendamento, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento A.I.A.;
 - c. rimanere come A.E.S. ovvero come A.A. a disposizione dell'O.T.R. previa autorizzazione del Comitato Nazionale a domanda da presentare entro il termine del 15 settembre della stagione successiva all'avvicendamento, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento A.I.A.;
 - d. transitare nel ruolo di A.A. nell'O.T.N. superiore, con esclusione della C.A.N. A, nel quale hanno svolto funzioni di A.E..

Art. 22 - Avvicendamenti A.A. dagli Organi Tecnici Nazionali

1. L'avvicendamento dal ruolo internazionale degli A.A. non determina la cessazione dall'attività.
2. La permanenza nel ruolo C.A.N. A, per gli A.A. non può essere superiore al numero delle seguenti stagioni sportive a partire dalla data in cui l'assistente è stato proposto:

- a. otto per coloro che non siano in possesso della qualifica di internazionale al termine della stagione, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva;
 - b. dieci per coloro che hanno rivestito la qualifica da internazionale, salvo deroga richiesta dall'O.T. al Comitato Nazionale per particolari casi di eccellente rendimento nell'ultima stagione sportiva;
 - c. per gli internazionali l'unico limite di permanenza è quello riferito all'età previsto dall'art. 14 comma 2.
3. La C.A.N. B, la C.A.N. PRO e la C.A.N. D avvicenderanno dall'attività quegli A.A. i quali, dopo una permanenza, rispettivamente, di quattro, di quattro e di tre stagioni sportive effettive nel ruolo, non abbiano meritato il passaggio rispettivamente alla C.A.N. A, alla C.A.N. B o alla C.A.N. PRO.
4. Gli A.A. avvicendati dalla C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. PRO e dalla C.A.N. D potranno:
- a. transitare nella qualifica A.F.Q., se in possesso dei requisiti (Art. 47 Regolamento A.I.A.);
 - b. rimanere come A.E.S. a disposizione dell'O.T.S., con le modalità previste dal precedente art. 21, comma 7;
 - c. rimanere come A.E.S. ovvero come A.A. a disposizione dell'O.T.R. previa autorizzazione del Comitato Nazionale, con le modalità previste dal precedente art. 21, comma 7.

Art. 23 – A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali

1. I ruoli degli A.A., a disposizione della C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. PRO e della C.A.N. D, sono formati, per ogni stagione sportiva, dal Comitato Nazionale, mentre quello a disposizione dell'O.T.R. è formato dallo stesso O.T.R., in base alle esigenze reali.
2. L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. A avviene, tra gli A.A. promossi della C.A.N. B che alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 38 anni.
L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. B avviene, tra coloro i quali alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 35 anni:
 - a. previa formale domanda, entro le due stagioni successive, degli arbitri avvicendati dalla C.A.N. PRO (che dovrà esprimere il proprio parere), nella misura, di norma, del 30% del totale richiesto;
 - b. per promozione dal ruolo in base ad una graduatoria di merito compilata dalla C.A.N. PRO, nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto.
3. L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. PRO avviene, tra coloro i quali alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 32 anni:
 - a. previa formale domanda, entro le due stagioni successive, degli A.A. avvicendati ai sensi dell'art. 21 dalla C.A.N. D (che dovrà esprimere il proprio parere), nella misura, di norma, del 30% del numero totale richiesto;
 - b. per promozione dal ruolo in base ad una graduatoria di merito compilata dalla C.A.N. D, nella misura, di norma, del 70% del numero totale richiesto.
4. L'inquadramento degli A.A. a disposizione della C.A.N. D avviene tra coloro i quali alla data del 30 giugno non abbiano compiuto i 30 anni:
 - a. per promozione dal ruolo, in base ad una graduatoria di merito derivata dalla media globale definitiva compilata dall'Organo Tecnico Regionale di competenza in relazione a quanto stabilito dall'art. 15 e che abbiano svolto attività nel ruolo nei campionati regionali per almeno una intera stagione sportiva, con un numero minimo di 10 gare nel massimo campionato di competenza;
 - b. previa formale domanda, entro le due stagioni successive, degli arbitri avvicendati dalla C.A.I. (che dovrà esprimere il proprio parere), nella misura, di norma, del 15% del totale richiesto.
5. Gli aspiranti a domanda prescelti per l'inquadramento nel ruolo degli A.A. presso gli OO.TT. C.A.N. B, C.A.N. PRO e C.A.N. D saranno tenuti a frequentare un apposito corso di qualificazione predisposto dal Comitato Nazionale.
Durante il corso i candidati saranno sottoposti a test attitudinali e, al termine del corso stesso, un'apposita commissione valuterà inappellabilmente la loro idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di inidoneità alla funzione di A.A. non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti A.A. risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta, sempre nel rispetto dei punti 1 e 2 del presente articolo.

6. L'inquadramento degli A.A. a disposizione dell'O.T.R. avviene, tra coloro i quali alla data del 30 giugno abbiano compiuto almeno 20 anni con le seguenti modalità:

- a. previa formale domanda degli A.E. con anzianità non inferiore a tre stagioni sportive;
- b. previa formale domanda degli A.F.Q. e degli A.E.S..

Art. 24 – Deroghe dei requisiti di età per il passaggio degli A.E. e A.A. e di permanenza nei ruoli.

1. Il Comitato Nazionale, su proposta motivata dell'Organo Tecnico di appartenenza e in deroga ai limiti di età previsti per le promozioni, può disporre l'inquadramento nell'Organo Tecnico superiore di A.E. e di A.A. in possesso di particolari capacità tecniche e di età non superiore ad un anno rispetto ai predetti limiti.

2. Tale deroga può essere concessa a un singolo A.E. e A.A. per ogni O.T. ovvero nella misura massima del 10% delle promozioni complessive spettanti ad ogni singolo O.T., se superiore al predetto limite minimo.

3. I limiti di permanenza nei ruoli non sono vincolanti per il proseguimento dell'attività degli A.E. e A.A. in possesso della qualifica di internazionale per l'attività femminile.

Art. 25 – O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali

1. Possono essere incaricati di svolgere attività di O.A. gli arbitri e dirigenti benemeriti e gli arbitri fuori quadro che abbiano superato la prova di idoneità alla funzione di O.A. ovvero che abbiano assunto tale idoneità ai sensi dell'art. 47, comma 4, Regolamento A.I.A..

2. Al termine di ogni stagione sportiva, gli OO.TT. devono trasmettere al Comitato Nazionale una graduatoria di merito relativa alle prestazioni degli O.A. a loro disposizione, sulla scorta della quale il Comitato Nazionale provvederà agli avvicendamenti e alla predisposizione della formazione dei ruoli per la stagione sportiva successiva.

3. Gli O.A. sospesi a seguito di incompatibilità possono essere reinseriti a domanda nel ruolo di inquadramento, solo nella stagione sportiva successiva al venir meno della causa di incompatibilità, fermo il limite massimo di sospensione previsto dal successivo art. 31.

Art. 26 - Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. A

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. A è formato dal Comitato Nazionale:

- a. inserendo coloro che abbiano svolto lodevole e qualificata attività di O.A. a disposizione della C.A.N. B, in base alla relativa graduatoria di merito;
- b. scegliendoli fra gli A.B., Dirigenti benemeriti e A.F.Q, che ne facciano domanda e che, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 - abbiano ottenuto dalla F.I.F.A. la qualifica di arbitro internazionale;
 - siano stati responsabili della C.A.N. A o della C.A.N. B..

Art. 27- Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. B

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. B è formato dal Comitato Nazionale:

- a. inserendo coloro che abbiano svolto lodevole e qualificata attività di O.A. a disposizione della C.A.N. PRO, in base alla relativa graduatoria di merito;

b. scegliendoli fra gli A.B., Dirigenti benemeriti e A.F.Q, che ne facciano domanda e che, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. A per almeno cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. A o della C.A.N. B;
- siano stati responsabili della C.A.N. PRO;
- siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti del Comitato Nazionale.

Art. 28 – Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. PRO

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. PRO è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto notevole e qualificata attività di O.A. a disposizione della C.A.N. D, in base alla relativa graduatoria di merito.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) siano stati responsabili della C.A.N. D o della C.A.I.;
- b) siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. A per meno di cinque stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- c) siano stati per almeno quattro stagioni sportive componenti della C.A.N. PRO;
- d) siano stati per meno di quattro stagioni sportive Componenti del Comitato Nazionale.

Art 29 – Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.N. D

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. D è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto notevole e qualificata attività di O.A. classificandosi ai primi posti nella graduatoria di merito dell'ultima stagione derivata dalla media globale definitiva della C.A.I. per almeno una stagione sportiva completa.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. siano stati A.A. internazionali o A.E. internazionali di calcio femminile;
- b. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. B e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- c. siano stati A.E. del ruolo ordinario a disposizione della C.A.N. PRO per quattro stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- d. siano stati per almeno quattro stagioni sportive Presidente del C.R.A. o componenti della C.A.N. D o della C.A.I.;
- e. abbiano svolto per almeno 6 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di OTS.

Art 30 Requisiti per il passaggio degli O.A. alla C.A.I.

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.I. è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto notevole e qualificata attività di O.A. classificandosi ai primi posti della graduatoria di merito dell'ultima stagione derivata dalla media globale definitiva dell'Organo Tecnico Regionale per almeno una stagione sportiva completa.

2. Il Comitato Nazionale al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e che risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a. siano stati A.A. internazionali di calcio femminile;

- b. siano stati A.A. del ruolo ordinario a disposizione della C.A.N. A, per almeno 3 anni e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- c. siano stati A.E. a disposizione della C.A.N. PRO per meno di quattro stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- d. siano stati A.E. del ruolo ordinario a disposizione della C.A.N. D per 3 stagioni sportive e abbiano superato gli esami di qualificazione alle funzioni di O.A.;
- e. abbiano svolto qualificata attività per almeno quattro stagioni sportive quali componenti dell'Organo Tecnico Regionale.
- f. abbiano svolto per almeno 4 stagioni sportive l'incarico di Presidente di Sezione con funzioni di O.T.S..

Art. 31 Avvicendamenti O.A.

1. La permanenza degli O.A. nel ruolo della C.A.N. A, C.A.N. B, C.A.N. PRO, C.A.N. D e C.A.I. non può essere superiore a 5 stagioni sportive per ogni singola Commissione.
2. Gli O.A. avvicendati dagli OO.TT. sopraindicati dovranno continuare a svolgere l'attività a disposizione dell'O.T.R. ai sensi del successivo art. 47 e non possono essere riproposti per l'inserimento negli organici degli OO.TT. nazionali.
3. La sospensione dal ruolo O.A. a disposizione dell'O.T.N. per incarichi incompatibili non può essere superiore a 5 intere stagioni sportive, trascorse le quali l'O.A. viene automaticamente dimesso dal ruolo degli O.A. a disposizione dell'O.T.N. ed inserito in quello dell'O.T.S. ad eccezione dei seguenti incarichi:
 - a) Presidente, vice Presidente e componenti del Comitato Nazionale;
 - b) tutti i componenti del Settore Tecnico arbitrale;
 - c) responsabili e componenti degli Organi Tecnici Nazionali e periferici;
 - d) Presidente di Sezione anche non svolgente funzione di O.T.S..

TITOLO TERZO

ATTIVITA' ARBITRALE NEL "CALCIO A CINQUE"

Art. 32 - Limiti di età

L'attività di A.E. è consentita in base all'efficienza fisica ed alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. 5 e dell'O.T.R..

Gli arbitri fuori quadro sono abilitati a dirigere le gare di calcio a 5 di competenza dell'O.T.S. purché in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica fino al compimento del 50° anno di età.

Art 33 – Formazione organici O.T.R. e C.A.N. 5

1. L'organico degli arbitri a disposizione dell'O.T.R. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che abbiano maturato un'anzianità minima di due stagioni sportive a disposizione dell'O.T.S., con specifica attività nel calcio a 5, e non abbiano raggiunto, alla data del 30 giugno, il 32° anno di età.

2. L'organico degli A.E. a disposizione della C.A.N. 5, per i campionati di serie A e B, è formato in base agli inserimenti ed agli avvicendamenti di fine stagione, ferme restando le seguenti indicazioni di massima:

- inserimenti in numero di 30;
- avvicendamenti in numero di 30.

3. Entro il 31 marzo di ogni stagione sportiva il Comitato Nazionale, d'intesa con la C.A.N. 5, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A., del numero minimo delle promozioni spettanti.

4. Gli A.E. avvicendati dalla C.A.N. 5 sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 21 comma 7. Esclusivamente gli A.E. avvicendati dopo la permanenza di una stagione sportiva potranno essere riproposti una sola seconda volta per una nuova immissione nel ruolo.

5. L'organico degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. per i campionati di calcio a 5 è formato tra coloro che:

a. siano stati arbitri a disposizione della C.A.N. 5 ed abbiano partecipato ad uno specifico corso di qualificazione;

b. siano stati A.E. a disposizione dell'O.T.R., svolgendo qualificata attività a disposizione dei campionati di calcio a 5 e abbiano partecipato a uno specifico corso di qualificazione;

c. siano stati O.A. a disposizione della C.A.N. 5.

Potranno, inoltre, in base alle esigenze dell'O.T. essere inseriti gli associati che ne facciano esplicita richiesta e che abbiano partecipato a uno specifico corso di qualificazione.

Art. 34 – Passaggi alla C.A.N. 5

1. Possono essere proposti alla C.A.N. 5 per svolgere attività nei ruoli del Calcio a cinque nazionale, gli A.E. in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver compiuto alla data del 30 giugno il 35° anno di età;

b. aver maturato un'anzianità arbitrale a disposizione dell'O.T.R. di almeno tre stagioni sportive nell'organico per il calcio a 5;

c. aver svolto qualificata attività a disposizione dell'O.T.R. e in particolare, aver diretto almeno 15 gare nella massima categoria regionale di calcio a 5 di cui 10 nell'ultima stagione sportiva, essere stati visionati nell'ultima stagione sportiva da quattro O.A. e da 2 componenti l'O.T., ed aver riportato una media globale finale di idoneità alla categoria superiore come stabilito dal Comitato Nazionale da inizio stagione.

Art. 35 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. 5 è formato dal Comitato Nazionale inserendo coloro che abbiano svolto, per almeno due stagioni sportive, notevole e qualificata attività quale O.A. a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale per il calcio a 5, classificandosi ai primi posti nella graduatoria di merito derivata dalla media globale definitiva dell'ultima stagione.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare il ruolo in oggetto, tenuto conto delle esigenze dell'O.T., potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. 5;

b. abbiano svolto, per almeno quattro stagioni sportive, attività quale Componente dell'O.T.R. con delega per il calcio a 5;

c. siano stati A.E. nel ruolo internazionale per il calcio a 5.

Art. 36 - Avvicendamenti dal ruolo

1. Al termine di ogni stagione sportiva, la C.A.N. 5 avvicenderà dal ruolo:

a. gli A.E. che avranno maturato dieci stagioni sportive di permanenza nel ruolo della C.A.N. 5 e non facciano parte del ruolo internazionale;

b. gli O.A. che avranno maturato una permanenza nel ruolo di 8 stagioni sportive.

Art. 37 - Visionature O.A.

1. Gli O.A. in forza alla C.A.N. 5, dovranno espletare la loro attività tecnica esclusivamente nel ruolo di competenza, garantendo un minimo di 8 visionature per ogni stagione sportiva.
2. Gli O.A. dovranno partecipare agli eventuali corsi di aggiornamento, specifici per il calcio a 5, indetti dall'A.I.A..

TITOLO QUARTO ATTIVITA' ARBITRALE NEL "BEACH SOCCER"

Art. 38 - Limiti di età

L'attività di A.E.S. di beach soccer è consentita in base all'efficienza fisica e alle capacità tecniche dell'interessato purché questi non abbia ancora compiuto, alla data del 30 giugno, il 45° anno di età per coloro che operano a disposizione della C.A.N. BS .

Art 39 – Formazione organici C.A.N. BS

1. L'arbitro effettivo speciale di beach soccer, inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 1.

Vi è incompatibilità di appartenenza nel ruolo della C.A.N. BS con altro O.T.N..

2. L'organico degli A.E.S. a disposizione della C.A.N. BS è formato in base agli inserimenti e agli avvicendamenti di fine stagione, ferme restando le seguenti indicazioni di massima:

- inserimenti in numero di 5;
- avvicendamenti in numero di 5.

Il Comitato Nazionale, entro il 31 gennaio di ogni stagione sportiva, su proposta della C.A.N. BS, stabilisce la ripartizione per ogni singolo C.R.A., del numero minimo di arbitri partecipanti al corso di qualificazione nazionale di arbitro effettivo speciale di beach soccer al fine di conseguire inappellabilmente l'idoneità o meno a far parte del ruolo.

Il giudizio di idoneità alla funzione di arbitro effettivo speciale di beach soccer non comporterà conseguenze per gli interessati sul piano degli incarichi loro affidati o da affidare, nell'ambito tecnico e associativo.

I candidati non idonei non possono ripetere la richiesta per l'ammissione alla qualificazione.

Gli aspiranti arbitri effettivi speciali di BS risultati idonei e non inclusi nel ruolo saranno, a domanda, ammessi al corso della stagione successiva solo per una volta.

3. Gli A.E.S. BS avvicendati dalla C.A.N. BS sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 7.

Art. 40 – Passaggi alla C.A.N. BS

1. Possono essere proposti alla C.A.N. BS per svolgere attività nei ruoli del beach soccer nazionale, gli A.E. e in possesso dei seguenti requisiti:

a. alla data del 30 giugno dell'anno in cui si tiene il corso di qualificazione:

- aver compiuto il 28° anno di età;
- non aver compiuto il 35° anno di età;

b. essere stato per almeno tre stagioni sportive nei ruoli dell'O.T.R. con attività in uno dei due massimi campionati regionali di calcio a 11 o nel massimo campionato regionale del calcio a 5;

c. essere in possesso di altri requisiti previsti dal Comitato Nazionale.

Art. 41 – Inquadramento degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS

1. Il ruolo degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS è formato dal Comitato Nazionale tra gli A.F.Q., che siano stati arbitri effettivi speciali di beach soccer, previo superamento del corso di qualificazione per l' idoneità alla funzione di Osservatore Arbitrale.

2. Il Comitato Nazionale, al fine di completare l'organico, potrà scegliere tra gli associati che ne facciano domanda e risultino in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a. siano stati Responsabile o Componente della C.A.N. BS;

b. siano stati A.E.S. nel ruolo internazionale per il beach soccer;

c. O.A. che abbiano svolto attività presso l'O.T.R. per almeno cinque stagioni sportive e che abbiano superato apposito corso di qualificazione nazionale per il ruolo specifico.

3. L'O.A. inserito nei ruoli della C.A.N. BS, durante la stagione sportiva ordinaria non interessata da attività della predetta commissione, è tenuto a svolgere qualificata attività tecnica presso gli Organi Tecnici periferici al fine di raggiungere, unitamente all'attività presso la C.A.N. BS, il limite minimo previsto dall'art. 6, comma 11.

Art. 42 - Avvicendamenti dal ruolo

1. Al termine di ogni stagione sportiva, la C.A.N. BS avvicenderà dal ruolo:

a. gli A.E.S. che avranno maturato una permanenza nel ruolo di dieci stagioni nel campionato nazionale di beach soccer e non facciano parte del ruolo internazionale;

b. gli O.A. che avranno maturato una permanenza nel ruolo di 8 stagioni sportive ovvero non abbiano svolto, per causa loro imputabile, attività per almeno cinque gare di competenza della C.A.N.BS per ciascuna stagione sportiva.

TITOLO QUINTO

ATTRIBUZIONE E COMPETENZE

DEGLI ORGANI TECNICI PERIFERICI

ART. 43 Organi Tecnici Regionali e Sezionali

1. Le funzioni di Organo Tecnico Regionale (OTR) sono svolte dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri, che si avvale dell'operato dei componenti del Comitato Regionale.

Il Presidente del Comitato Regionale provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dal Comitato Regionale FIGC – LND della propria area geografica di competenza, e delle altre gare indicate dal Presidente dell'A.I.A. e dal Presidente Federale.

Il Comitato Regionale Arbitri si avvale, altresì, di collaboratori, senza qualifica di componenti, e referenti nominati dal Comitato Nazionale sulla base delle effettive esigenze e necessità.

2. L'Organo Tecnico Regionale:

a) delega, sotto la sua direzione e controllo, funzioni tecniche per il calcio a 11 e per il calcio a 5 a componenti dell'Organo Tecnico individuati secondo criteri di competenza e di esperienza specifica;

b) determina il ruolo degli arbitri; a disposizione dell'O.T.R.;

c) formula al termine di ogni stagione sportiva, per gli A.E., A.E.S., A.A. e O.A. del proprio ruolo, le proposte di fine stagione e la graduatoria di merito da sottoporre al controllo del comitato nazionale ai sensi dell'art. 11 comma 6 lett. d) del Regolamento A.I.A..

3. Le funzioni di Organo Tecnico Sezionale sono svolte dal Presidente della Sezione, il quale può avvalersi, in base all'organico ed alle gare di competenza, di componenti dell'O.T. dallo stesso nominati in numero massimo di tre, **salvo deroghe richieste al Comitato Nazionale**, e scelti per la

singola stagione sportiva, tra i membri del Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A..

L'O.T.S. può avvalersi di eventuali collaboratori, senza qualifica di componenti, purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R..

Il presidente suddetto ha facoltà di delegare, per la singola stagione sportiva, il ruolo di OTS ad altro associato della sua sezione scelto tra i componenti del Consiglio Direttivo Sezionale.

L'associato delegato al ruolo di O.T.S. ha tutti i diritti e obblighi previsti dalle presenti norme per il Presidente Sezionale con funzioni di O.T.S.

L'organico dell'O.T.S. è formato dagli arbitri non inseriti nei ruoli degli Organi Tecnici Nazionali e Regionali.

L'O.T.S. provvede alle designazioni arbitrali delle gare organizzate dalle delegazioni provinciali della FIGC - LND del proprio territorio, seguendo, nel caso di presenza di più sezioni nella medesima provincia ovvero di specifiche esigenze tecniche, la distribuzione delle gare effettuata dal Presidente dell'Organo Tecnico Regionale.

4. Il Presidente di Sezione, svolga o meno le funzioni di OTS, si avvale per le funzioni tecniche per il calcio a 5 di un collaboratore, che nomina scegliendolo all'interno del CDS secondo criteri di competenza ed esperienza specifica nel ruolo.

5. L'O.T.S., sia esso il Presidente di Sezione ovvero un suo delegato, non può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 47, comma 8, del Regolamento A.I.A. e, per l'intera durata della carica, non può dirigere gare di competenza del medesimo O.T.S..

Art. 44 - Competenze dell'Organo Tecnico Regionale

All' Organo Tecnico Regionale, sono affidati i seguenti compiti:

- a. designazione A.E., A.E.S. e A.A. per le gare di competenza, ivi comprese quelle eventualmente delegate dagli Organi Tecnici Nazionali;
- b. designazioni O.A. per il controllo degli A.E., A.E.S. e degli A.A. per le gare di cui al punto a);
- c. controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali;
- d. curare tempestivamente l'informativa degli atti di violenza e degli incidenti di cui al precedente art. 8.

Art. 45 – Modulistica e programmi informatici

Il Comitato Nazionale cura l'aggiornamento della modulistica, ne studia le modalità di applicazione in relazione alle esigenze operative degli Organi Tecnici Periferici.

Il Comitato Nazionale può richiedere al Settore Tecnico Arbitrale tutte le modifiche dei programmi informatici che si rendessero necessari al miglior funzionamento degli Organi Tecnici stessi.

Su espressa disposizione del Comitato Nazionale il fascicolo e ogni altro documento cartaceo, potrà essere sostituito da un sistema di gestione informatico dei documenti e la trasmissione della documentazione può avvenire in forma telematica.

Art. 46 – Registrazione delle gare

Gli OO.TT. Periferici dovranno:

- a. registrare ogni gara assegnata all'A.E., A.E.S., all'A.A. o O.A. e conservare su tabulati opportunamente predisposti le risultanze di ogni singola stagione;
- b. curare la redazione della scheda tecnica di quanti compongono gli OO.TT. Periferici;
- c. conservare, per almeno 5 stagioni sportive successive, i tabulati dei dimissionari e dei dismessi.

Art. 47 - Osservatori Arbitrali

1. L'O.T.R. procede, all'inizio della stagione sportiva, alla formazione dei ruoli degli O.A. da utilizzare integrandolo, per particolari esigenze operative, nel corso della medesima.
2. Per le proprie esigenze gli OO.TT. Sezionali possono utilizzare anche gli O.A. della propria giurisdizione a disposizione dell'Organo Tecnico Regionale e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. di competenza.

Art. 48 - Controllo e coordinamento degli Organi Tecnici Sezionali

1. Spetta al Presidente del Comitato Regionale, e ai suoi componenti delegati, il coordinamento, la verifica ed il controllo tecnico degli Organi Tecnici Sezionali, nell'ambito delle direttive emanate dal Comitato Nazionale e dal Settore Tecnico.
2. Entro il giorno 10 di ogni mese i Presidenti di Sezione dovranno inoltrare al Comitato Regionale un elaborato dal quale rilevare tutte le designazioni mensili da loro effettuate ed ogni altra notizia sull'impiego degli arbitri.

Art. 49 - Rapporti con le Sezioni

L'O.T.R. riceverà periodicamente, per almeno 2 volte a stagione sportiva entro il 31 dicembre e il 31 marzo, gli O.T.S., ed insieme effettueranno un esame generale della situazione relativa agli arbitri, assistenti ed osservatori a disposizione delle rispettive Sezioni.

Art. 50 - Attribuzioni tecniche del Presidente e dei componenti il Comitato Regionale

1. Sono di esclusiva competenza del Presidente Regionale le seguenti attribuzioni:
 - a. proporre al Comitato Nazionale i nominativi dei componenti del C.R.A. che collaborano con il Presidente del C.R.A. per l'espletamento dei compiti propri dell'O.T.R., nonché i collaboratori e referenti;
 - b. designazioni arbitrali delle gare di competenza;
 - c. mantenere i rapporti con la C.A.N. D, la C.A.I., e la C.A.N. 5 e la C.A.N. BS e con i Presidenti dei Comitati Regionali della L.N.D. e con i Coordinatori Regionali del S.G.S.;
 - d. firmare la corrispondenza e gli atti relativi al funzionamento dell'O.T.R.;
 - e. coordinare e controllare i rapporti di ordine tecnico con le Sezioni A.I.A.;
 - f. organizzare i raduni per A.E., A.A. ed O.A. regionali in armonia con le disposizioni e gli indirizzi del Comitato Nazionale;
 - g. riunire, almeno una volta ogni due mesi, i Componenti il C.R.A. redigendo il verbale delle riunioni stesse;
 - h. redigere la graduatoria periodica e finale di A.E., A.A. ed O.A. a disposizione.
2. Ai componenti il C.R.A. che collaborano all'attività tecnica potranno essere affidati uno o più dei seguenti compiti:
 - a. collaborare con il responsabile dell'O.T.R. per l'effettuazione delle designazioni arbitrali e per ogni altra esigenza operativa;
 - b. designare gli O.A. ed eventualmente gli A.A.;
 - c. predisporre le lettere di rilievo agli A.E., agli A.A. e agli O.A.;
 - d. controllare e coordinare l'attività degli O.T.S..

Art. 51 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.R.

1. I criteri di designazione degli arbitri sono lasciati alla discrezionalità dell'Organo Tecnico, tenuto conto dei principi informativi stabiliti dal Comitato Nazionale.
2. Per quanto concerne la scelta degli A.E., A.E.S., O.A. e degli A.A. si precisa che:

- a. è vietato avvalersi, per qualsiasi gara di competenza dell'O.T.R. di A.E., A.A. e O.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, fatta eccezione degli A.E.S. e degli O.A. a disposizione della C.A.N. BS. Solo in casi particolari gli Organi Tecnici Regionali possono fare richiesta al Comitato Nazionale e all'Organo Tecnico interessato per ottenere l'autorizzazione all'impiego dei predetti associati, nel rispetto dell'attività dell'O.T. superiore;
 - b. nel limite del possibile si devono assicurare turni regolari di impiego evitando l'utilizzazione frequente di taluni associati a danno di altri impiegati saltuariamente.
3. Il Comitato Nazionale si riserva di accertare i criteri seguiti nell'impiego degli A.E., A.A., A.E.S., e O.A., nonché di verificare la rispondenza di tutti gli elementi di fatto (numero di gare e rifiuti), e di valutazione (numero di visionature O.A. e media dei voti attribuiti) riportati nei documenti ufficiali a disposizione dell'O.T.R., nonché l'osservanza dei criteri previsti dall'art. 6.

Art. 52 - Istruzioni tecnico-organizzative

Il Comitato Nazionale, sentito il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, all'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva invia all' O.T.R. le istruzioni necessarie di natura tecnico-organizzativa da consegnare agli associati in ruolo a disposizione al raduno precampionato.

Art. 53 - Riunioni di carattere informativo

L'O.T.R. deve inviare al Comitato Nazionale e al Settore Tecnico Arbitrale, almeno 20 giorni prima della data stabilita, copia dell'avviso di convocazione delle riunioni della Consulta Regionale, dei raduni precampionato, dei corsi di qualificazione OO.AA. e di ogni altra riunione tecnica di rilevanza.

Il Comitato Nazionale ed il Settore Tecnico si riservano di far eventualmente intervenire alle riunioni stesse un loro Componente.

Art. 54 - Rapporti con A.E., A.E.S., A.A. e O.A.

Agli A.E., A.E.S., A.A. ed O.A. è fatto divieto di frequentare gli uffici dell'O.T.R. salvo che non siano stati convocati a seguito di loro richiesta o espressamente invitati.

Art. 55 - Relazione di fine stagione

1. Il C.R.A. deve inviare al Comitato Nazionale, entro il 30 giugno di ogni anno:

- a. le risultanze dell'attività svolta da ciascun Componente l'O.T.R.;
- b. una relazione sull'attività tecnica svolta, mettendo in evidenza i rapporti intercorsi durante la stagione sportiva con i vari Enti federali ed arbitrali, nonché le difficoltà incontrate nell'espletamento dei compiti d'istituto e le iniziative intraprese;
- c. una situazione riepilogativa, per Sezione e per categoria, degli A.E., A.E.S., A.A. ed O.A. avuti a disposizione, ivi compresi quelli che hanno operato per gli O.T.S.;
- d. una situazione riepilogativa delle gare disputate, sospese o non iniziate per varie cause che dovranno essere specificate;

Art. 56 – Proposte di non rinnovo tessera per motivi tecnici

1. I Presidenti di Sezione al termine della stagione sportiva trasmettono all'O.T.R. una relazione con le eventuali proposte per il Non Rinnovo Tessere debitamente motivate secondo le disposizioni di valutazione tecnica disposte dal Comitato Nazionale.

2.. Analoga procedura dovrà essere seguita dall'O.T.R. sia per confermare o meno le proposte dei Presidenti di Sezione sia per gli associati a propria disposizione trasmettendo la relazione al Comitato Nazionale.

3. I Presidenti di Sezione e del C.R.A. dovranno adottare la proposta di N.R.T. al termine della stagione sportiva ai sensi dell'art. 47 commi 3 e 5 del Regolamento A.I.A. anche per gli ~~a.f.q.~~ A.F.Q. che:

a. non conseguono l' idoneità a svolgere la funzione di O.A. entro la stagione sportiva immediatamente successiva al passaggio nella nuova categoria;

b. non superino o partecipino al corso di aggiornamento per O.A..

Art. 57 - Indirizzi operativi per l'O.T.S.

1. Per tutte le questioni di natura operativa, l'O.T.S. deve uniformarsi agli indirizzi dell'O.T.R. verso il quale sono responsabili dell'attività tecnico-arbitrale di competenza.

2. L'O.T.S. può avvalersi, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento dell'A.I.A., della collaborazione di componenti il Consiglio Direttivo Sezionale abilitati alla funzione di O.A. come previsto dal precedente art. 43, comma 3.

3. L'O.T.S. può avvalersi di altri collaboratori purché non selezionabili per il passaggio all'O.T.R..

Art. 58 - Attribuzioni tecniche dell'O.T.S.

Agli O.T.S. sono affidati i seguenti compiti:

a. designazione dell'arbitro per le gare di competenza ed assegnate dal Comitato Regionale Arbitri

b. designazione dell'arbitro e A.A. per le gare, anche amichevoli, delegate dall'O.T.R. o da altro O.T.N.;

c. designazione dell'O.A. e del Tutor per il controllo degli arbitri utilizzati per le gare di cui ai comma a) e b);

d. se non rivestente la funzione di Presidente Sezionale, informare il Presidente di Sezione sull'andamento degli arbitri e degli O.A. a disposizione.

Art. 59 – Passaggio degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.S.

1. I Presidenti di Sezione trasmettono all'O.T.R., di norma, alla fine del girone di andata dei campionati di competenza e alla fine di ogni stagione sportiva, le segnalazioni riguardanti gli A.E. e gli O.A. ritenuti meritevoli di essere inseriti nel ruolo degli A.E. e degli O.A. a disposizione dell'O.T.R. che siano stati, rispettivamente, visionati e valutati con esito positivo, secondo il disposto di cui all'art. 6.3.4.

2. Per ogni A.E. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, la scheda atletica, una foto, copia di tutte le relazioni degli O.A. ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Per ogni O.A. proposto per il passaggio deve essere allegata la scheda tecnica, una foto, copia di tutte le sue relazioni ed un breve profilo delle caratteristiche attitudinali.

Art. 61 - Disposizioni di ordine generale per l'O.T.S.

1. Per quanto attiene alle designazioni degli A.E. e degli A.E.S. gli O.T.S. devono tener presente che:

a. è vietato avvalersi, per la direzione di gare di propria competenza, di A.E. e di A.A. a disposizione degli Organi Tecnici Nazionali, salvo il disposto dell'art. 51;

b. è consentita, in via di eccezione e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione quali arbitri degli A.F.Q., anche se nei ruoli degli O.A. regionali, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R.

di competenza, purché provvisti di certificato medico di idoneità alla “attività agonistica” e fino al compimento del 50° anno di età;

c. è consentita, sempre in via eccezionale e a fronte di motivate carenze di organico, l'utilizzazione degli A.E. e A.A a disposizione del C.R.A., appartenenti alla Sezione richiedente, previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. di appartenenza, per la direzione di gare di competenza;

d. non è consentito designare A.E. dichiarati fisicamente non idonei o sospesi dall'attività;

e. è consentito l'utilizzo di O.A. a disposizione dell'O.T.R. per la visionatura di arbitri dell'O.T.S., sempre per particolari esigenze eccezionali e previa autorizzazione scritta dell'O.T.R. di competenza;

e. non è consentita l'utilizzazione degli A.A., salvo autorizzazione scritta del competente organo federale, per la direzione di gare del Campionato Dilettanti di III Categoria e dei campionati giovanili organizzati dalla L.N.D. a carattere locale e dell'attività di A.A. nelle gare di calcio femminile.

NORME TRANSITORIE

Le presenti norme entrano in vigore con l'ottenimento della conformità del Consiglio Federale.

Ferma la composizione degli organici annualmente determinati dal Comitato Nazionale per gli Organi Tecnici Nazionali, agli A.E, A.A e O.A.:

a) a disposizione della C.A.N. PRO e della C.A.N. D che, in ruolo alla data del 30/06/2010 siano confermati per la stagione sportiva 2010/2011, sono applicati i limiti massimi di permanenza e di età previsti dalle abrogate norme di funzionamento;

b) a disposizione della C.A.N. alla data del 30/06/2010 e inseriti nei ruoli della C.A.N. A dal 1° luglio 2010, sono applicati i limiti massimi di permanenza e di età previsti dalle abrogate norme di funzionamento, detratto il periodo di permanenza alla C.A.N. già maturato al 30/06/2010;

c) a disposizione della C.A.N. alla data del 30/06/2010 e inseriti nei ruoli della C.A.N. B a far data dal 1° luglio 2010, possono, senza necessità di specifica deroga, essere confermati e proposti per il passaggio alla CAN A anche se di età superiore a quella prevista dai presenti articoli 20 e 23 NFOT. Quanto al limite massimo di permanenza nel ruolo C.A.N. B, a decorrere dalla stagione 2010/2011 si applicano ai predetti associati le disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 31 NFOT. In ogni caso la permanenza alla CAN B non potrà superare il periodo massimo di permanenza previsto dall'abrogata normativa per A.E., A.A. (10 stagioni) e O.A. (8 stagioni) sommando i due periodi alla cessata C.A.N. e alla C.A.N. B.

La composizione della C.A.N. BS e il relativo organico per l'anno 2010 sono formati dagli arbitri già facenti parte della vigente Commissione di studio per il monitoraggio dell'attività arbitrale sperimentale del beach soccer.

Ogni determinazione in ordine al primo inquadramento nelle neo istituite CAN A e CAN B, valevole per la stagione sportiva 2010/2011, sarà assunta dal Comitato Nazionale, tenuto anche conto della relazione di fine stagione 2009/2010 della CAN.

Il Presidente dell'A.I.A., d'intesa con il Presidente Federale, adotta le modifiche e le correzioni alle presenti Norme che si rendano necessarie ai fini di coordinamento formale del presente testo.

* Il visto di conformità dell'art. 2, comma 5, lett. b) ed e) è sospeso e nelle more della rimodulazione delle relative disposizioni sono sospese le attività di proposta o conferma degli A.E, A.A., A.E.S. e O.A. che si trovassero in alcuna delle condizioni ivi previste.